



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA



Ufficio Commercio
Tel. 0445/385126 - FAX 0445/385100
Cod. Fisc. e Partita IVA 00241790245
indirizzo e-mail : ufficio.segreteria@comune.zane.vi.it

Prot. n. 9036

Zanè lì 6 luglio 2011

ORDINANZA N. 55

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, BARBIERE, TATUAGGI E PIERCING.

IL SINDACO

Richiamato l'articolo 20 del nuovo Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbieri, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27 aprile 2011;

Viste:

- la Legge 04.01.1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";
- la Legge Regionale 27.11.1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";
- la Legge 17.08.2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- la Legge 02.04.2007, n. 40 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;
- la Legge Regionale 23.10.2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

Richiamata la propria ordinanza n. 48 del 27 giugno 2007;

Ravvisata la necessità di rideterminare gli orari delle attività in oggetto al fine di armonizzare lo svolgimento dell'attività produttiva di servizi alla cittadinanza;

Rilevata la propria competenza in materia;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

DISPONE

1. gli esercizi di acconciatore, estetista, barbieri, tatuaggi e piercing potranno svolgere la propria attività per un massimo di 13 (tredici) ore giornaliere, entro la fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 22,00.

L'orario scelto da ogni attività dovrà essere comunicato al Sindaco entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali successive modifiche all'orario prescelto dovranno essere comunicate al Sindaco almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adozione del nuovo orario. Fino a nuova eventuale comunicazione rimane valido l'orario attualmente effettuato.

Il cartello con l'indicazione dell'orario scelto dovrà essere esposto in maniera ben visibile verso l'esterno del locale all'attenzione della clientela e degli organi preposti alla vigilanza;

2. l'obbligo di indicare nel cartello esposto l'eventuale turno di chiusura settimanale che potrà essere stabilito in qualunque giorno della settimana;
3. gli esercizi di acconciatore, estetista, barbiere, tatuaggi e piercing dovranno osservare l'obbligo di chiusura completa nelle giornate di domenica e nei giorni infrasettimanali considerati festivi agli effetti civili e religiosi.
La giornata del Santo Patrono (19 marzo) non è considerata festiva. Qualora la vigilia delle festività del Santo Natale e di capodanno cada di domenica, i negozi potranno rimanere aperti anche in tale giorno;
4. è concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario per un massimo di un'ora al giorno;
5. nel caso di prestazioni in preparazione di cerimonie in giorni festivi, l'acconciatore o l'estetista potranno svolgere la propria attività a porte chiuse;
6. gli esercizi ubicati all'interno dei centri commerciali esercitano la propria attività nell'ambito delle giornate e degli orari di apertura del centro commerciale, compresa la facoltà di apertura nelle giornate di deroga previste per gli esercizi di vendita al dettaglio;
7. nell'orario di apertura dell'esercizio ogni attività dovrà assicurare la presenza della persona in possesso dei requisiti professionali per la quale è stata fatta comunicazione all'Amministrazione Comunale, in applicazione a quanto previsto dalla normativa in vigore e dal vigente Regolamento Comunale. Nel caso la persona qualificata sia impedita ad assicurare la propria costante presenza nello svolgimento dell'attività o sia necessario integrare la presenza in relazione alla durata dell'orario di lavoro, dovrà essere nominata un'ulteriore persona in possesso dei requisiti professionali. La persona, o le persone, in possesso della qualificazione professionale dovranno essere evidenziate nella vecchia autorizzazione comunale o indicate nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività ed esposte all'attenzione dei controlli degli Organi preposti alla vigilanza.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia e dal regolamento comunale che disciplina le attività in oggetto.

Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai specifici contratti nazionali e regionali di lavoro.

Le precedenti disposizioni in materia devono intendersi sostituite dalla presente a tutti gli effetti.

La presente sarà notificata a tutti i titolari di attività di barbiere, acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing e pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune nonché inviata, per conoscenza, all'Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza - Mandamento di Thiene e al Consorzio Polizia Municipale Nord Est Vicentino di Thiene.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R del Veneto entro 60 giorni o in via alternativa al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario entro 120 giorni.

IL SINDACO
Alberto Busin